



COMUNE DI FARRA D'ISONZO

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 2 del Reg. Delibere

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE, E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017.

L'anno 2017, il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
FABBRO Alessandro	Presidente del Consiglio	Presente
BLASIG Pierino	Capo Gruppo	Assente
BRESSAN Giancarlo	Componente del Consiglio	Presente
CALABRO' Sabrina	Componente del Consiglio	Presente
CORA Stefania	Componente del Consiglio	Presente
FAVARO Mauro	Componente del Consiglio	Presente
FERESIN Michele	Componente del Consiglio	Presente
FURLAN Jessica	Componente del Consiglio	Presente
MEDEOT Matteo	Componente del Consiglio	Presente
SPESSOT Marco	Componente del Consiglio	Presente
TORNESE Valentina	Componente del Consiglio	Presente
VERZEGNASSI Fabio	Capo Gruppo	Presente
ZORZI Stefania	Componente del Consiglio	Assente

Assiste il Segretario SAVINO Gianluigi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alessandro FABBRO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): rideterminazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge di Bilancio 2017, legge n. 232/2016, all'art.1 comma 42 estende, anche per l'anno 2017, ad eccezione della TARI, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) il quale stabilisce:

- al comma 639, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
- al comma 683, che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- al comma 675, che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- al comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- al medesimo comma 677, successivamente modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, quanto segue: *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;
- al comma 678, che per i fabbricati ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l'1 per mille;
- al comma 669 l'esclusione della TASI per i terreni agricoli;

VISTO l'art. 1 comma 16, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui si stabilisce che il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»;

VISTO l'art. 1 comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che stabilisce che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, art.9 bis che dispone quanto segue: “A partire dall’ anno 2015 è considerata abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso ...(omissis)... le imposte comunali TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 30/06/2016, con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2016, pubblicata sul portale del federalismo fiscale;

VISTO l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

- Servizio Pubblica Illuminazione	€	65.462,00.=
- Servizio di Manutenzione Strade	€	82.612,09.=
- Servizio Ambiente e Verde Pubblico	€	7.080,00.=
- Servizio Protezione Civile	€	3.720,00.=
- Servizio Tutela Patrimonio	€	13.360,00.=
- Servizi Socio-Assistenziali	€	23.940,00.=
Totale Generale	€	196.174,09.=

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2017, n.232/2016;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi competenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di confermare le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno d'imposta 2017 corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, come segue:

– Aliquota abitazione principale e relative pertinenze classificata nel gruppo catastale "A" e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 C/7);.....	1,0 per mille
– Aliquota immobili ad uso abitativo (cat. A) a disposizione sfitti e non locati	0,60 per mille
– Aliquota per le aree edificabili	0,60 per mille
– Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;.....	1,0 per mille
– Aliquota per tutte le altre tipologie impositive di fabbricati diverse da quelle precedenti: – Immobili gruppo catastale A non abitazione principale e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenza; – immobili categoria C/3, C/4 e C/5; – fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,0 per mille

- di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;
- di stabilire ai sensi del comma 681 art. 1 legge n. 147/2013, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso del titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura **del 10 per cento** e il rimanente **90 per cento** è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- di prendere atto che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandole anche con riferimento alle specificità del tributo. In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esenta la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013;
- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

1. servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
2. servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
3. servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- Servizio Pubblica Illuminazione	€	65.462,00.=
- Servizio di Manutenzione Strade	€	82.612,09.=
- Servizio Ambiente e Verde Pubblico	€	7.080,00.=
- Servizio Protezione Civile	€	3.720,00.=
- Servizio Tutela Patrimonio	€	13.360,00.=
- Servizi Socio-Assistenziali	€	23.940,00.=
Totale Generale	€	196.174,09.=

- di dare atto che, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'ANCI. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto viene dichiarato, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Farra d'Isonzo, 07 febbraio 2017

Il Responsabile
F.TO GRAZIANO MANZINI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Farra d'Isonzo, 08 febbraio 2017

Il Responsabile
F.TO LORELLA RIABIZ

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FABBRO dott. Alessandro

Il Segretario
F.to SAVINO dott. Gianluigi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 16/02/2017 al 03/03/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Farra d'Isonzo, li 16/02/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Raffaella SCARAZZOLO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/02/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 16/02/2017

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Raffaella SCARAZZOLO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 16/02/2017

Il Responsabile del Procedimento
Raffaella SCARAZZOLO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SCARAZZOLO RAFFAELLA

CODICE FISCALE: SCRRFL65M46G284S

DATA FIRMA: 16/02/2017 10:25:25

IMPRONTA: 3BC70D138A71608E5C320D4C4EDBF266ABA33EAC36AB332DB0B2286E07D42B0F
ABA33EAC36AB332DB0B2286E07D42B0FAF459435894833150700EE349BB26725
AF459435894833150700EE349BB267254A9DAA04C947F6B61F36A4A631E7BA9F
4A9DAA04C947F6B61F36A4A631E7BA9F911E395D76C31E92FF1A183594054CE5